FAQ DESIGNAZIONE

STUDENTE E DOTTORANDO/SPECIALIZZANDO IN GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Da chi è composta la giunta di dipartimento?

La giunta è composta, tra gli altri, da uno studente, da un dottorando o da uno specializzando, ove presente, **designati** tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento.

Quando vengono designati il componente studente e il componente dottorando/specializzando?

Dopo l'elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento, il direttore convoca i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nominati affinché partecipino a riunioni preliminari alla prima seduta del consiglio al fine di pervenire, mediante indicazione a maggioranza, alla designazione dei rispettivi rappresentanti nella giunta. Il direttore del dipartimento nomina i designati con proprio decreto sulla base della verbalizzazione delle designazioni effettuate.

- Ove nel consiglio di dipartimento sia stato eletto un solo rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, quest'ultimo è direttamente nominato componente della giunta del dipartimento con decreto del direttore.

Cosa accade in caso di cessazione anticipata del componente studente o del componente dottorando/specializzando?

Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, il direttore di dipartimento reitera il procedimento di designazione.
Ove nel consiglio di dipartimento sia stato eletto un solo rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi e questo cessi anticipatamente, il nuovo rappresentante in consiglio di dipartimento (individuato tramite decreto di sostituzione o in esito a elezioni suppletive) sarà nominato anche nella giunta del dipartimento per lo scorcio del mandato residuo.

Quando entrano in carica i nuovi rappresentanti designati?

Dalla data del decreto di nomina del direttore del dipartimento.

Qual è la durata del mandato?

Lo studente e il dottorando/specializzando designati restano in carica dalla data del decreto di nomina del direttore fino al termine del mandato di rappresentante in consiglio di dipartimento stabilito in esito alle elezioni ordinarie e, comunque, fino alla nomina dei designati per il biennio accademico successivo, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.
Non ci sono limiti al numero di mandati.

Riferimenti normativi

- Statuto (art. 40).
- Regolamento di ateneo in materia di elezioni e designazioni (art. 39).